



Istituto Comprensivo
NINO ROTA



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "Nino Rota"

Scuola Primaria e Secondaria 1° Grado ad indirizzo musicale

Via F.S. Benucci, 32 - 00149 ROMA 0655284893/0655287924 FAX 0645444358

COD.MECC. RMIC842002 – C.F. 97203090580

rmic842002@istruzione.it - rmic842002@pec.istruzione.it

www.icninatorota.edu.it

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

con DELIBERA n. 20 del 28/04/2022

Adotta il

"Protocollo per la prevenzione e la gestione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo a scuola"

quale parte integrante del Regolamento d'Istituto della scuola.

PREMESSA

Bullismo e cyberbullismo rappresentano ormai comportamenti devianti sempre più presenti nel mondo della scuola.

L'indagine conoscitiva effettuata **dall'Istat** sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, i cui risultati sono stati illustrati il 27 marzo 2019 dal presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica Gian Carlo Blangiardo, nel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ha rivelato che **più del 50% degli 11-17enni riferisce di essere rimasto vittima**, nei precedenti 12 mesi rispetto alla rilevazione dei dati, di un qualche episodio offensivo non rispettoso e/o

violento. Le ragazze presentano una percentuale di vittimizzazione superiore rispetto ai ragazzi.

All'interno di questo quadro drammatico, il 65% degli intervistati (60,4% dei maschi e 69,9% delle femmine) ritiene sia utile rivolgersi ai genitori per chiedere aiuto, mentre il 41% (37,4% dei maschi e 44,8% delle femmine) ritiene sia più opportuno rivolgersi agli insegnanti.

Il cyberbullismo colpisce il 22,2% di tutte le vittime di bullismo. La maggior propensione delle ragazze adolescenti a utilizzare il telefono cellulare e a connettersi a Internet probabilmente le espone di più ai rischi della rete e dei nuovi strumenti di comunicazione.

I ragazzi stranieri, poi, subiscono in misura relativamente maggiore episodi di bullismo rispetto agli italiani: la quota di coloro che sono stati coinvolti almeno in un episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi, è del 17 per cento più elevata di quella riscontrata per il gruppo di controllo di studenti italiani.

La stesura di questo Protocollo nasce dall'urgenza di contrastare gli episodi di bullismo e cyberbullismo che si verificano all'interno della scuola, di fornire risposte adeguate sul piano della prevenzione e strategie per la risoluzione di tali fenomeni.

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, intende arginare queste nuove forme di disagio sociale, in sinergia con le famiglie e le altre istituzioni educative del territorio, puntando allo sviluppo dell'educazione alla legalità, al miglioramento del benessere degli studenti sia dal punto di vista cognitivo che emotivo, all'uso consapevole di Internet e dei social network, intervenendo anche sul fenomeno dell'abbandono scolastico.

COS'E' IL BULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo, ripetuto nel tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi.

Le caratteristiche che definiscono un atto di bullismo e che ci consentono di riconoscerlo sono:

- Intenzionalità - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi.

- Ripetizione - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo.
- Squilibrio di potere - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità.

Le tipologie degli atti di bullismo:

- Fisico: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
- Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli.
- Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento (“scherzo”, litigio, reato).

I ruoli

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

- Il bullo: vuole dominare, avere un ruolo di prestigio ma attraverso una modalità distorta, patologica, ecco perché le prepotenze avvengono sempre in presenza di altri ragazzi;
- la vittima: non reagisce perché paralizzata dalla paura, perché non sa cosa fare o non è capace di difendersi da sola;
- i sostenitori del bullo: non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva;
- gli spettatori passivi: non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perché non sanno come intervenire;
- i difensori della vittima: capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

COS'È IL CYBERBULLISMO

Il fenomeno del cyberbullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia*

quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo” (art.1).

Questa tipologia di bullismo prende forma all'interno di strumenti come i messaggi whatsapp, le chat, siti internet, blog, immagini diffuse, sms, e-mail, trasformandosi in molestie e aggressioni protette dall'anonimato.

Esistono **differenze sostanziali fra bullismo e cyberbullismo**:

- l'anonimato: ci si nasconde dietro false identità, nickname, pensando di non essere scoperti;
- le vittime non riescono da sole a risalire al bullo che le molesta;
- la possibilità di assumere un'identità diversa dalla propria quando si è online permette al cyberbullo di allentare ogni inibizione facendogli fare e dire cose che nella vita reale non farebbe e non direbbe;
- Il bullismo si manifesta in luoghi e momenti specifici mentre il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che questa si collega alla Rete, mettendola davanti ad una platea di spettatori infinita.

Tipiche situazioni di cyberbullismo sono:

- Flaming: litigi on-line con uso di linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie realizzate attraverso l'invio ripetuto di messaggi con linguaggio offensivo.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che fanno riferimento ad esplicite minacce fisiche
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dallo stesso messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dalle attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un Referente, un Team del bullismo e cyberbullismo e il Team di intervento;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede la creazione di un protocollo di emergenza per i casi di bullismo e di cyberbullismo, coordinato dal Referente e dal Team di intervento;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO (in collaborazione con il Team)

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale coinvolgimento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare attività di prevenzione o affrontare casi di emergenza;
- coordina il Team di intervento, in caso di emergenza, per l'attuazione del Protocollo di intervento o azione nei casi di bullismo e cyberbullismo
- cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi e la giornata mondiale sulla sicurezza in Internet (Safer Internet Day 2022)

IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE

- propone attività didattiche e/o integrative e/o progetti finalizzati al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, nonché l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;

IL PERSONALE ATA

- partecipa attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- è attento ai comportamenti degli alunni;
- collabora attivamente, con un atteggiamento di attenzione e di empatia, al riconoscimento e alla presa in carico di eventuali situazioni di vittimizzazione e di bullismo, facendo riferimento ai docenti di classe e al Referente e al Team.

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero sempre allarmarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina per i casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;

- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica.

IL PROTOCOLLO D'AZIONE

Il protocollo di emergenza serve ad affrontare in modo sistematico i presunti casi di bullismo e di vittimizzazione e consente al nostro Istituto di dotarsi di una procedura chiara e condivisa da alunni, docenti, genitori e personale scolastico.

Questo documento è presente all'interno del Regolamento di Istituto e nel Patto Educativo di Corresponsabilità e fa parte del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Può essere visionato collegandosi al sito dell'I.C Nino Rota sezione OFFERTA FORMATIVA_ REGOLAMENTI.

Gli obiettivi principali dell'intervento sono:

- Rendere consapevoli gli studenti che gli atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e non vengono lasciati accadere senza intervenire.
- Interrompere e alleviare la sofferenza della vittima.
- Responsabilizzare i bulli sugli effetti negativi delle loro azioni sui compagni.
- Incentivare gli studenti e gli adulti a segnalare prontamente, nel modo più efficace e preciso possibile, i presunti episodi di violenza, bullismo e vittimizzazione, diminuendo così il rischio che vengano sottovalutati o addirittura ignorati.
- Coinvolgere i genitori, gli studenti e tutta la comunità scolastica nel percorso che la scuola intende intraprendere per intervenire e gestire casi del genere.

FASI DI INTERVENTO

- LA PRIMA SEGNALAZIONE
- LA VALUTAZIONE APPROFONDITA E I COLLOQUI DI APPROFONDIMENTO
- LA SCELTA DELL'INTERVENTO E LA GESTIONE DEL CASO
- IL MONITORAGGIO.

Nel dettaglio:

LA PRIMA SEGNALAZIONE

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico.

Coordinamento: referente bullismo e team antibullismo.

Altri soggetti coinvolti: chiunque sia in grado di segnalare una situazione o un episodio di bullismo o di vittimizzazione (alunni, insegnanti, genitori, personale ATA ecc.).

Obiettivi: Raccolta di informazioni sull'accaduto (quando è successo, dove, con quali modalità, con quale frequenza).

Procedura: Analisi del modulo di prima segnalazione da parte dei membri del Team.

Il primo compito della procedura di segnalazione è quello di accogliere una presunta situazione di sofferenza e di farsene carico. Così si mette in moto un processo di attenzione, di valutazione e di approfondimento di quanto accaduto. Tutti (vittima, testimoni, genitori, docenti, personale ATA ecc.) saranno messi nelle condizioni di segnalare in modo agevole e tempestivo.

A tale scopo, è stata predisposta una scheda **di segnalazione** semplice e sintetica che verrà messa a disposizione dell'utenza (con particolare riguardo agli studenti) in ciascun plesso del nostro Istituto, in un luogo ben visibile e accessibile. Una volta compilata, la scheda di segnalazione verrà depositata in una cassetta chiusa a chiave, che sarà regolarmente controllata da un membro del Team.

La scheda potrà essere compilata direttamente sul sito della scuola e inoltrata al seguente indirizzo *antibullismo@icninorota.edu.it*

La prima segnalazione, da parte degli studenti, potrà essere anche anonima.

Per i docenti, i genitori e il personale scolastico tutto si richiede un'assunzione di responsabilità da parte di chi segnala, in vista di una collaborazione efficace nelle fasi successive. Infatti, sarà proprio alla persona che segnala che il team si rivolgerà per effettuare una prima ricostruzione di quanto avvenuto.

LA VALUTAZIONE APPROFONDATA

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico.

Coordinamento: referente bullismo e Team antibullismo.

Altri soggetti coinvolti: docenti del consiglio di classe e altre figure che si relazionano con i protagonisti dell'episodio segnalato. Protagonisti e testimoni dell'episodio segnalato.

Obiettivi: raccolta di ulteriori informazioni sull'accaduto e loro analisi approfondita.

Procedura: colloqui con i protagonisti, i testimoni, i genitori e compilazione della scheda di approfondimento.

La valutazione approfondita parte da interviste e colloqui con i protagonisti principali, i singoli e il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.

Lo scopo è di valutare esattamente la tipologia, la gravità dei fatti, per poter definire un intervento efficace.

La valutazione approfondita è effettuata esclusivamente dal Team antibullismo nell'interesse delle persone coinvolte.

È il Team che convoca gli insegnanti di classe, la vittima, il bullo, i testimoni e i genitori per raccogliere tutte le informazioni del caso. La valutazione sarà effettuata in un tempo il più possibile ravvicinato al momento della prima segnalazione (2-3 giorni), per permettere un intervento tempestivo ed efficace.

Gli scopi principali della valutazione approfondita sono:

- raccogliere informazioni sull'accaduto;

- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (bullo, vittima, testimoni, difensori ecc.);
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- ricostruire la fenomenologia dell'accaduto (ruolo dei compagni, famiglia, insegnanti, altri...);
- decidere quali tipologie di intervento adottare.

La modalità principale di svolgimento della valutazione è il colloquio con le persone coinvolte nell'episodio, a partire dalla vittima e del bullo. La sofferenza della vittima è accolta empaticamente e ascoltata attivamente. Si dovranno poi raccogliere informazioni dettagliate su quanto è accaduto e, in conclusione, si potrà valutare la gravità della sofferenza della vittima (con un eventuale coinvolgimento di figure professionali). Anche gli spettatori potranno essere ascoltati per raccogliere ulteriori informazioni su quanto è accaduto, ma anche per responsabilizzarli e spingerli a sostenere la vittima.

La compilazione della scheda di valutazione approfondita ha lo scopo di condurre ad una valutazione complessiva della gravità del caso e, di conseguenza, alla scelta di una o più tipologie di intervento.

I livelli di gravità possibili sono tre:

CODICE VERDE: livello di **rischio** di bullismo o vittimizzazione. Situazione da monitorare con interventi preventivi nelle classi.

CODICE GIALLO: livello **sistematico** di bullismo o vittimizzazione. Interventi indicati e strutturati a scuola.

CODICE ROSSO: livello di **urgenza** di bullismo e vittimizzazione. Interventi di emergenza con supporto della rete del territorio (ULSS, servizi del territorio, polizia postale ecc.)

LA GESTIONE DEL CASO

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico.

Coordinamento: referente bullismo e Team antibullismo.

Altri soggetti coinvolti: docenti del consiglio di classe e altre figure che si relazionano con i protagonisti dell'episodio segnalato. Protagonisti e testimoni dell'episodio segnalato.

Obiettivi: scelta della/e tipologia/e di intervento da attuare e loro progressiva realizzazione. Decisioni riguardanti le eventuali sanzioni disciplinari.

Procedura: le procedure si differenziano notevolmente a seconda del tipo di approccio e di intervento che si è scelto di adottare.

Una volta effettuata la valutazione approfondita, il Team decide quale tipo di intervento attuare, chi li realizzerà e in che ordine.

Le possibili tipologie di intervento sono le seguenti:

- APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE (sensibilizzazione rivolta a tutta la classe)
- INTERVENTO INDIVIDUALE (con la vittima e/o con il bullo)
- GESTIONE DELLA RELAZIONE (intervento sul rapporto tra bullo, vittima e spettatori)
- COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA
- SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE E DI RETE (coinvolgendo specialisti interni o esterni)

A seconda della gravità del caso il Team deciderà se effettuare uno o più interventi. Gli interventi potranno essere tenuti anche dai docenti del consiglio di classe o da figure professionali che collaborano con il nostro istituto come lo psicologo della scuola. Il Dirigente scolastico sarà regolarmente informato dello svolgimento e degli esiti delle varie fasi di intervento e monitoraggio.

Altri possibili interventi:

- COMUNICAZIONE alla famiglia della vittima e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...);

- COMUNICAZIONE ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione);
 - CONVOCAZIONE STRAORDINARIA del Consiglio di classe, riunione del team di classe per la scuola primaria;
- LETTERA DI CONVOCAZIONE formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo;
- VALUTAZIONE di un intervento personalizzato: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- VALUTAZIONE del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo (vedi Regolamento d'Istituto)

Per quanto riguarda la scuola primaria, vista l'età dei minori, dopo aver coinvolto il team nella verifica degli episodi e aver osservato atteggiamenti ,tipi di relazione che si sviluppano nella classe di appartenenza ,si coinvolgeranno le famiglie per attivare le azioni mirate al fine di prevenire comportamenti violenti reiterati, di ristabilire un clima di equilibrio , di rispetto e di benessere per tutti.

IL MONITORAGGIO

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico.

Coordinamento: referente bullismo e Team antibullismo

Altri soggetti coinvolti: vittima ed eventualmente altri soggetti coinvolti nelle fasi precedenti (valutazione e intervento).

Obiettivi: valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione delle dinamiche.

Procedura: colloquio con la vittima ed eventualmente con gli altri soggetti. Compilazione di una scheda di rilevazione.

La gestione di un caso di bullismo, cyberbullismo, violenza o vittimizzazione, non si conclude con un unico intervento, per quanto prolungato, ma deve essere seguito nel suo evolversi anche una volta superata la fase di emergenza.

Infatti, trascorso del tempo, le stesse dinamiche potrebbero ripresentarsi, soprattutto se gli interventi non risultassero incisivi sul piano educativo, riducendosi alla mera sanzione o ammonimento.

Il monitoraggio, quindi, dovrà essere effettuato in modo sistematico e a intervalli regolari, a breve e a lungo termine, sempre col coordinamento del Team antibullismo; lo scopo è di valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione delle dinamiche individuali e relazionali sul lungo periodo. I confronti avverranno principalmente con la vittima, ma se necessario anche con le figure coinvolte nella valutazione approfondita del caso.

Tutta la documentazione prodotta durante la valutazione e la gestione del caso, a partire dalla scheda di segnalazione e dalla valutazione approfondita, verrà conservata accuratamente in un registro dal Referente del bullismo e cyberbullismo.

L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni. Qualora commettano reati saranno i genitori a risponderne e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi.

Ai sensi della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la funzione di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie. In qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato, in danno o ad opera di minori.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare tenderà alla rieducazione ed al recupero dello studente.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Spesso si tende a difendere in modo incondizionato i figli e a sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Opinione corrente è credere che certi comportamenti siano parte della crescita dei ragazzi oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

L'alleanza fra adulti è fondamentale per contrastare tali comportamenti.

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto e relativa Tabella approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 126 del 12/09/2018 al quale si rimanda.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando azioni disciplinari di tipo riparativo a favore della comunità scolastica previo accordo con le famiglie.

Il Dirigente scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà, comunque, la Polizia Postale che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.);
- la violenza privata (art. 610 c.p.);
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy);
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.);
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.);
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.);
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.);
- le lesioni: (art. 582 c.p.);
- l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- a) il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),
- b) la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

Allegato 2

INDICAZIONI PER NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE DEI MINORI SU INTERNET Sezione dedicata ai genitori link utili INDIRIZZI SITI LINK :

1) **<http://www.generazioniconnesse.it/site/it/are>** **a-genitori/**
Promosso dal Centro Italiano per la sicurezza in rete e la promozione dell'uso sicuro di internet (Safe internet Centre)

2) **<https://www.commissariatodips.it/da-sapere/peri-genitori/navigazione-sicura-e-consapevole-deiminori-su-internet.html>**

3) **Telefono azzurro: <https://www.azzurro.it>**

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha partecipato alla stesura del Codice di autoregolamentazione “Internet e Minori”, in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni, dell’Innovazione e le Tecnologie e le Associazioni degli Internet Service Providers. Il Codice nasce per aiutare adulti, minori e famiglie nell’uso corretto e consapevole di Internet, fornendo consigli e suggerimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Graziella BIANCO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93*